



Sent. n. 24 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

in persona del giudice Marcello Iacubino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37017/PM** del registro di segreteria, promosso da: **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Pasca del Foro di Lecce (pasca.rosaria@ordavvle.legalmail.it), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castri di Lecce alla Via Pertini n. 1A;

contro

- **Ministero della Difesa**, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Ufficio Contenzioso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex art. 158, comma 1 c.g.c.

- **INPS** (gestione ex INPDAP) (Direzione provinciale di Lecce), in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24 (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Ilaria De Leonardis (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Bari presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

Oggetto: ottemperanza alla sentenza n. 606/2022 del 10.10.2022.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente ha chiesto e ottenuto, con la sentenza di questa Sez. Giurisdizionale n. 606/2022 del 10.10.2022, il riconoscimento del diritto a vedersi applicata, sulle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, l'aliquota annua del 2,44%.

Tale sentenza è stata notificata alle Amministrazioni interessate in data 02.03.2023 (come da documentazione in atti).

Con formale atto di diffida e messa in mora, notificato in data 02.03.2023, il ricorrente ha diffidato la Direzione Provinciale I.N.P.S. di Lecce e il Comando Generale Arma a provvedere all'esecuzione della citata sentenza.

Nelle more il Ministero della Difesa proponeva appello avverso la sopraindicata sentenza non chiedendone la sospensione.

Essendo decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 dalla notifica della sentenza ed essendo altresì decorso il termine di cui all'atto di diffida, adisce nuovamente questa Corte affinché provveda, in sede di ottemperanza, ad *“ordinare al Ministero della Difesa-Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t. e all'I.N.P.S.-Direzione Provinciale di Lecce-Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del legale rappresentante p.t., ciascuna secondo le rispettive competenze, l'esecuzione della sentenza Corte dei Conti per la Regione Puglia n. 606/2022; 2) conseguentemente ordinare all'I.N.P.S. Direzione Provinciale di Lecce – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del legale rappresentante p.t., la liquidazione in favore del ricorrente delle somme du[o]vute entro un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla comunicazione della sentenza; 3) prevedere, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta, affinché provveda il luogo dell'I.N.P.S., alla liquidazione delle somme dovute. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari per il presente giudizio di esecuzione da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”*.

2. Si costituiva il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri rappresentando di avere, in esecuzione della sentenza n. 606/2022, emesso il decreto di riliquidazione n. XX datato XX, trasmesso all'INPS in data 03.11.2023.

Ragion per cui concludeva affinché fosse dichiarata la cessata materia del contendere nei confronti del Ministero della Difesa con compensazione di spese.

3. L'INPS, costituitosi in giudizio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

4. All'odierna udienza l'Avv. Rosaria Pasca per il ricorrente – nel precisare che l'INPS assume la veste di ordinatore secondario della spesa – ha rappresentato che non è ancora

avvenuta alcuna liquidazione a favore del ricorrente; ha insistito quindi per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Fabiola Leone per l'INPS si è rimessa agli atti scritti come da verbale in atti.

Il giudizio è quindi stato definito, come da dispositivo della presente sentenza, letto in udienza e di seguito trascritto.

Considerato in

DIRITTO

1. Dalla documentazione di causa emerge che la sentenza di cui si discute sia stata adempiuta.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha, difatti, allegato il decreto di riliquidazione n. XX datato XX, trasmesso all'INPS in data 03.11.2023. Lo stesso Comando ha dedotto anche di avere ricevuto il ricorso notificato all'Avvocatura dello Stato di Lecce il 24.10.2023 solo in data 03.11.2023 (il ricorso è stato depositato in segreteria il 31.10.2023).

Riguardo al giudizio in rassegna, va precisato che l'INPS (il quale non può qui svolgere eccezioni di merito, quali quella di prescrizione, non sollevate nel giudizio sfociato nella sentenza di cui ivi si postula l'ottemperanza) nella presente vicenda assume la sola veste di ordinatore secondario della spesa (e difatti il decreto definitivo di pensione, come emendato dal citato Ministero, è stato inviato all'Istituto di previdenza per il pagamento), come specificato anche nella citata sentenza n. 606/2022, il cui comando era rivolto alla sola Amministrazione della difesa.

Essendo, come detto, stato emanato dal Ministero della difesa il decreto n. XX, non contestato da controparte quanto al contenuto e alla portata esecutiva della ridetta decisione del 2022, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire; tanto, nonostante il ricorrente per tramite dell'Avv. Rosaria Pasca abbia in giudizio chiesto di decidere la causa nel merito: non si vede quale effetto utile possa sortire una decisione di accoglimento nei confronti di chi ha già adempiuto quanto postulato con l'odierno ricorso, escludendo in tal guisa l'esistenza in capo alla parte ricorrente di una lesione concreta ed attuale della sua sfera

giuridica.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

2. Le spese legali vanno poste a carico del Ministero della difesa-Comando Generale citato, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in quanto con la rideterminazione della prestazione pensionistica richiesta, l'Ente ministeriale ha riconosciuto in sostanza la fondatezza delle ragioni sostenute nel ricorso solo dopo la notifica dello stesso senza dare seguito alla diffida inoltrata dal ricorrente il 02.03.2023, pur avendo a disposizione il termine dilatorio previsto dalla sopra richiamata previsione normativa, durante il quale avrebbe potuto interloquire con il ricorrente quantomeno per rappresentare le ragioni del ritardo (esplicitate solo in questa sede), e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente Amministrazione della difesa/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a pagare per spese di lite al ricorrente la somma di € 800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso, in Bari, a seguito della pubblica udienza dell'8.02.2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente Cons. Marcello Iacubino

Depositata in Segreteria il 13/02/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma